

REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI

IL SINDACO

Visto il vigente TESTO UNICO DELLE LEGGI per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, D.G.A.C. Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L, del 1° febbraio 1986;

RENDE NOTO

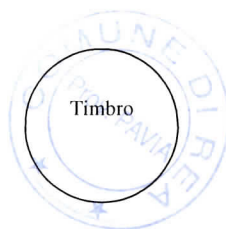
che dal 1° al 5 del corrente mese saranno depositate, nella Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, nel testo modificato prima dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, poi dall'art. 26, comma 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i verbali dell'Ufficiale elettorale relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali effettuate in virtù del n. 5 del citato art. 32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.

Avverso i verbali dall'Ufficiale elettorale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione elettorale circondariale non oltre il giorno 10 del corrente mese con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Dalla Residenza Comunale, Lì 01/02/2012



IL SINDACO

F.TO CLAUDIO SEGNI

Mod. 7D